

Disciplina delle fiere dell'antiquariato. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 1

Modifica dell'articolo 29 della l.r. 28/2005

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell' articolo 29 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente:
“g bis. per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 28/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 28/2005 dopo le parole “fiere promozionali” sono inserite le seguenti: “, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato”.
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente riservati ai sensi dell'articolo 38, comma 1 bis ”.
3. Dopo il comma 2 bis dell' articolo 33 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:
“2 ter. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio ai soggetti di cui al comma 2 bis, il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 34 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“4 bis. L'autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinente al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell' articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“4 ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 4 bis, in sede di prima applicazione l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

Art. 4

Modifica dell'articolo 37 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e vintage.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“ 3. I soggetti di cui ai commi 1, 1 bis e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzati nel settore dell'antiquariato”.